



COMUNE DI
PIEVE DI BONO-PREZZO

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI AL
TRANSITO SULLE STRADE
FORESTALI NON ADIBITE
ALL'ESCLUSIVO SERVIZIO DEL
BOSCO - TIPO B -**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 di data 28.10.2019

SOMMARIO

pagina

ART. 1 - Scopo del Regolamento	3
ART. 2 - Applicazione e validità del regolamento	3
ART. 3 - Esenzioni dall'obbligo di autorizzazione	3
ART. 4 - Rilascio delle autorizzazioni, termini di validità e limitazioni	3
ART. 5 - Rinvio e abrogazioni	4

ART. 1 - Scopo del Regolamento

Scopo ed obiettivo del presente Regolamento è quello di disciplinare il rilascio delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco, dando indicazioni a cui attenersi per evitare confusione e disparità di comportamenti nel rilascio delle stesse.

ART. 2 - Applicazione e validità del regolamento

Il presente Regolamento è valido per tutte le strade forestali di tipo "B" di proprietà del Comune di Pieve di Bono-Prezzo.

ART. 3 - Esenzioni dall'obbligo di autorizzazione

Sono esenti da autorizzazione al transito sulle strade forestali:

- a) i cittadini aventi diritto di uso civico nelle singole frazioni del Comune, nell'ambito del territorio gravato da tale diritto;
- b) i proprietari e gli affittuari di beni immobili (manufatti e terreni), nonché i componenti del loro ristretto nucleo familiare, limitatamente al tratto di strada necessario per raggiungere le loro proprietà;
- c) i veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazioni, nei casi previsti dall'art. 14 della L.P. 07.01.1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in Provincia di Trento).

ART. 4 - Rilascio delle autorizzazioni, termini di validità e limitazioni

Le autorizzazioni al transito disciplinate dal presente Regolamento sono rilasciate per le motivazioni previste dal D.P.P. 3.11.2008, n. 51-158/Leg. (Regolamento di attuazione della L.P. 23.05.2007, n. 11).

L'autorizzazione è rilasciata per tutte le strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco di proprietà del Comune di Pieve di Bono-Prezzo utilizzando i modelli standard disponibili, nei confronti:

- a) di clienti abituali delle malghe previa presentazione di un elenco specifico da parte dell'affittuario della malga. Il permesso avrà durata massima uguale al periodo di alpeggio; è sottintesa la possibilità del solo transito sui tratti di strada di altri enti che necessita percorrere per il raggiungimento della località indicata sulla richiesta;
- b) di tutti i cittadini nati negli ex Comuni di Pieve di Bono o Prezzo o che sono stati residenti per almeno 10 anni, anche non continuativi, in tali Comuni (compreso il coniuge se il veicolo è intestato a quest'ultimo) con decorrenza dal rilascio fino al 31/12;
- c) di persone impegnate in ricerche, studi, tesi, riprese televisive ecc., attività professionali, ecc. di durata equivalente all'attività, nonché ditte e professionisti

incaricati dal Comune del Pieve di Bono-Prezzo o da soggetti istituzionali e territoriali (Consorzio Turistico, Consorzio B.I.M., società pubbliche, altri enti locali) a svolgere lavori, sopralluoghi, ricerche e riprese per il tempo equivalente all'attività;

- d) di proprietari di bestiame in alpeggio per la durata dell'alpeggio, limitatamente al tratto di strada necessario per raggiungere la malga custode dei loro capi;
- e) di titolari del permesso per l'esercizio della caccia in corso di validità per il periodo di apertura della caccia con l'aggiunta di un massimo di n. 5 permessi giornalieri per preparazione saline e postazioni caccia;
- f) gestori di strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Pieve di Bono-Prezzo con decorrenza dal rilascio fino al 31/12;
- g) dei proprietari di seconde case, dei titolari di contratti di locazione, con durata annuale/stagionale, di alloggi turistici ubicati nel territorio del Comune di Pieve di Bono-Prezzo, da dimostrare mediante dichiarazione del proprietario dell'alloggio o del titolare della struttura ricettiva nel numero massimo di n. 5 permessi giornalieri;
- h) delle persone che dimorano temporaneamente nel territorio del Comune di Valdaone e del Comune di Pieve di Bono-Prezzo in alloggi concessi in locazione per scopi turistici o presso strutture ricettive, da dimostrare mediante dichiarazione del proprietario dell'alloggio o del titolare della struttura ricettiva per pernottamenti superiori a 7 (e fino a 15) giorni nel numero massimo di n. 2 permessi giornalieri;
- i) dei titolari di denuncia per la raccolta dei funghi per 1 mese/90 giorni/180 giorni nel numero massimo rispettivamente di n. 2/3/5 permessi giornalieri;
- j) di soggetti non residenti, non rientranti nel ristretto nucleo familiare, che si recano presso gli immobili di cui all'art 3 lettera b del presente regolamento per il tempo di permanenza;
- k) di soggetti responsabili dei campeggi allocati nel territorio del Comune di Valdaone e del Comune di Pieve di Bono-Prezzo e delle A.S.U.C. di Agrone, Por e Strada per la durata temporale equivalente al periodo di campeggio, per n. 3 automezzi di servizio per ciascun campeggio.

In tutti gli altri casi può essere rilasciata un'autorizzazione con validità massima di n.1 giorno.

Il permesso deve essere esposto in modo chiaramente visibile dall'esterno.

ART. 5 - Rinvio e abrogazioni

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alla L.P. 23.05.2007, n. 11 e ss.mm. ed al D.P.P. 03.11.2008, n. 51-158/Leg.

Sono abrogate le precedenti norme regolamentari eventualmente adottate dagli ex Comuni.